

AVVISO PUBBLICO PER LA VALORIZZAZIONE E L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE
DI UN’AREA COMUNALE IN LOCALITÀ RIPE DI CIVITELLA, DESTINATA AD
ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE E GESTIONE DEI
SERVIZI IGIENICI PUBBLICI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

In esecuzione delle direttive di cui alla Delibera di Giunta Comunale n. 61 del 14/06/2024

RENDE NOTO

Il Comune di Civitella del Tronto è proprietario di un’area pubblica di sosta ad esclusione della struttura in legno presente nell’Area 3 (IMG N.1) situata in località Ripe di Civitella inserita nel suggestivo contesto del Parco Nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga, adibita a zona ristoro turistico con libero accesso, dotata di tavoli, arredi e zona barbecue. L’area di sosta, interamente pianeggiante e verdeggiante, è ubicata in una zona di particolare pregio e interesse turistico che questa amministrazione intende ulteriormente valorizzare, assicurando al contempo un servizio di guardiania dell’area e mantenimento degli arredi e del verde circostante in stato di ordinario decoro;

Il Comune intende dare corso una procedura ad evidenza pubblica volta all’affidamento in concessione di un’area nella disponibilità comunale, in attuazione del principio di pubblicità e nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, contemplate nel D.Lgs. 36/2023, interessati ad occupare una parte dell’area con un Food truck e/o furgoni mobili attrezzati a norma di legge al fine di svolgere un servizio di somministrazione di alimenti e bevande, promuovere la differenziazione dell’offerta turistica nonché gestire e mantenere l’area pubblica circostante.

Ai fini della presente procedura si precisa che, trattandosi di concessione avente ad oggetto aree comunali, trovano piena applicazione le norme in materia di patrimonio disponibile ed indisponibile. Il D.lgs. n. 36/2023, recante Codice dei contratti pubblici (di seguito “Codice”), trova applicazione esclusivamente con riferimento agli articoli espressamente citati nel bando per una migliore gestione della procedura al fine di garantire il rispetto dei principi di ordine generale, di trasparenza e par condicio dei concorrenti. L’uso di tali beni sarà regolato dall’atto di concessione, dallo strumento urbanistico vigente, nonché dalle altre norme che disciplinano l’utilizzo dei beni del patrimonio disponibile ed indisponibile e da ogni norma vigente applicabile.

L’assegnazione avverrà al richiedente che offrirà maggiori garanzie di proficua utilizzazione della concessione e si proporrà di avvalersi di questa per un uso che, a giudizio dell’amministrazione, espresso all’esito della valutazione dell’offerta presentata, risponda ad un più rilevante interesse pubblico, tenuto conto del legame delle aree coinvolte con gli interessi della collettività comunale e dell’offerta complessiva di servizi finalizzati alla pubblica fruizione ed alla qualità dell’offerta turistico e ricreativa.

Il Comune si riserva la facoltà di autorizzare manifestazioni pubbliche sull’area adiacente (escludendo, in ogni caso, l’area oggetto della presente concessione) dandone preventiva e tempestiva comunicazione al concessionario stesso.

L’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di interrompere in qualsiasi momento, ovvero sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento o di non dare seguito all’affidamento della concessione di cui trattasi, senza che i soggetti che hanno presentato domanda possano vantare alcuna pretesa.

ARTICOLO 1 OGGETTO DELLA CONCESSIONE.

Il Comune di Civitella del Tronto intende procedere all'assegnazione in concessione d'uso di un'area di disponibilità pubblica ubicata nel territorio comunale in località Ripe di Civitella, per finalità turistico – ricreative (somministrazione di alimenti e bevande – intrattenimento– gestione dei bagni pubblici ivi ubicati) dove potrà essere posizionata una struttura mobile.

AREE OGGETTO DELLA PRESENTE PROCEDURA

IMG N. 1



Area 1: si intende l'area di 80 mq per il posizionamento del Food Truck o altra struttura mobile;

Area 2 Area destinata a parcheggi: Una porzione adiacente dell'area, individuata come Area 1 (IMG N 1), è destinata esclusivamente a parcheggi a servizio della zona ristoro e delle attività di somministrazione autorizzate, al fine di agevolare la fruizione dell'area da parte di visitatori e turisti.

Area 3 Area destinata alla sosta e ristoro dei visitatori, attrezzata con panche, tavoli, barbecue e servizi igienici.

In fase di gara, ciascun candidato dovrà presentare un progetto gestionale che preveda obbligatoriamente l'utilizzo e la gestione integrata delle aree di cui sopra.:

Il progetto dovrà garantire il presidio dell'intera area, la cura del verde e degli arredi, nonché il mantenimento della pulizia generale e del corretto funzionamento delle attrezzature presenti. Le aree dovranno essere mantenute in condizioni di decoro e piena funzionalità, garantendo la fruibilità degli spazi e delle attrezzature da parte dell'utenza.

L'assegnazione avverrà al richiedente che offrirà maggiori garanzie di proficua utilizzazione della concessione e si proporrà di avvalersi di questa per un uso che, a giudizio dell'amministrazione, espresso all'esito della valutazione dell'offerta presentata, risponda ad un più rilevante interesse pubblico, tenuto conto del legame delle aree coinvolte con gli interessi della collettività comunale e dell'offerta complessiva di servizi finalizzati alla pubblica fruizione ed alla qualità dell'offerta turistico e ricreativa.

Il Comune si riserva la facoltà di autorizzare manifestazioni pubbliche sull'area dandone preventiva e tempestiva comunicazione al concessionario stesso.

ARTICOLO 2 OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario, con la partecipazione alla presente procedura, si obbliga a garantire i seguenti servizi minimi:

1. Svolgimento del servizio di somministrazione di alimenti e bevande e gestione area barbecue per il periodo minimo compreso tra il 01 luglio (dal 1 giugno in caso di rinnovo) e il 30 settembre (tutti i fine settimana oltre ai giorni festivi) e nell'orario compreso tra le ore 9:00 alle ore 20:00 (o secondo le modalità indicate nell'eventuale offerta migliorativa), da svolgersi in apposita struttura.

Nel periodo compreso tra il 10 agosto e il 25 agosto, il servizio dovrà essere garantito tutti i giorni, con i medesimi orari sopra indicati (9:00 – 22:00), salvo miglioramenti proposti in sede di offerta.

2. Manutenzione generale delle aree
3. Pulizia e decoro giornaliero di tutta l'area individuata nei grafici sul quale insistono i parcheggi, la viabilità ed il prato. Le operazioni da effettuarsi consistono nella raccolta dei rifiuti di qualsiasi genere, eliminazione di erbe infestanti, terriccio sabbia etc. Il conferimento ed il trasporto dei rifiuti oggetto di raccolta saranno effettuati dalla ditta che svolge l'apposito servizio per conto di questo Ente.

4. Apertura e chiusura dei servizi igienici ivi presenti nel periodo compreso dal 01 luglio al 30 settembre e nell'orario compreso tra le ore 9:00 alle ore 20:00 (tutti i fine settimana oltre ai giorni festivi o secondo le modalità indicate nell'eventuale offerta migliorativa) nonché, la custodia, la pulizia ed igienizzazione da effettuarsi quotidianamente per tutto il periodo della concessione, a proprie esclusive cure e spese, con adeguati strumenti e materiale di pulizia a proprio carico. Le attività di pulizia consistono nella rimozione manuale o meccanica dello "sporco visibile" di qualsiasi natura da qualsiasi ambiente, da effettuarsi dopo ogni singolo utilizzo; nei bagni deve essere altresì assicurata la presenza costante di accessori e prodotti igienizzanti per l'utenza (carta igienica, rotoloni, sapone ecc.), sempre a carico del concessionario, utilizzando prodotti detergenti e disinfettanti più idonei al tipo peculiare d'impiego, nonché conformi alle normative ecologiche ed epidemiologiche e tali da non arrecare danni ai locali.

Nel periodo compreso tra il 10 agosto e il 25 agosto, il servizio dovrà essere garantito tutti i giorni, con i medesimi orari sopra indicati (9:00 – 22:00)

Rimane altresì a carico del concessionario la richiesta e l'ottenimento di eventuali concessioni, licenze, autorizzazioni amministrative ed/o di pubblica sicurezza occorrenti per l'uso, senza che l'aggiudicazione costituisca impegno al rilascio delle stesse da parte del Comune di Civitella del Tronto ed o di altri enti pubblici.

Il concessionario dovrà inoltre:

- a) provvedere a sua cura e spese all'ottenimento di tutte le necessarie autorizzazioni per l'esercizio dell'attività somministrazione di alimenti e bevande – intrattenimento – gestione dei bagni pubblici;
- b) utilizzare la struttura e l'area concessa unicamente per le attività descritte nel presente bando;
- c) non cedere a terzi o *sub*-cedere il contratto salve le deroghe previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia;
- d) provvedere, prima della stipula del contratto, alla consegna della copia della polizza di Responsabilità Civile verso terzi di cui all'art. 11 del presente Bando;
- e) garantire in qualsiasi momento ai funzionari comunali preposti dall'Amministrazione Comunale, l'accesso alle strutture ed all'area pertinenziale oggetto di concessione comprese le aree pubbliche

limitrofe per le verifiche ed i controlli delle condizioni stabilite nel presente avviso e successivo contratto;

- f) alla scadenza della concessione, od in caso di cessazione per qualsiasi motivo, provvedere alla restituzione delle aree date in concessione, ed alla cessione gratuita delle strutture realizzate e non rimosse, come disciplinato nell'art. 10;

La violazione anche di una sola delle predette prescrizioni comporterà la risoluzione unilaterale della presente concessione ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia.

ARTICOLO 3 – DURATA DELLA CONCESSIONE.

La durata della è **di anni 1 con possibilità di rinnovo per un ulteriore anno** decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto.

È vietato ogni rinnovo tacito.

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere prorogata (proroga tecnica), così come previsto dall'art.120, comma 11, del Codice, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure finalizzate all'individuazione del nuovo contraente; in tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi patti e condizioni.

Alla scadenza del contratto il concessionario provvederà altresì a propria cura e spese alla cessazione di tutti i contratti relativi alle utenze, ed ai servizi in genere, a lui intestati.

ARTICOLO 4 – CANONE DELLA CONCESSIONE.

Il canone annuo di concessione, comprensivo delle quote a scomputo per la manutenzione generale dell'area verde, la pulizia e il decoro dell'area, è determinato in **€ 400,00**, secondo la seguente formula:

$$\text{CANONE MINIMO ANNUO} = \text{CANONE BASE} - \text{LAVORI E INTERVENTI DI MANUTENZIONE}$$
$$€ 3.000,00 - € 2.600,00 = € 400,00$$

Considerata la prevista proroga per l'anno successivo, si precisa che, a decorrere da tale annualità, in virtù della conoscenza che sarà nel frattempo acquisita in merito alla capacità economica dell'area di sosta – attualmente non nota – il canone potrà essere oggetto di aggiornamento con apposito atto dell'Amministrazione.

ARTICOLO 5 – SOPRALLUOGO.

Per partecipare alla procedura di selezione il legale rappresentante dell'operatore economico od altro soggetto da questi delegato deve, a pena di esclusione, prendere visione dello stato dei luoghi e dell'area oggetto di concessione mediante sopralluogo.

Deve essere pertanto dichiarato nella domanda di partecipazione la presa visione dell'area oggetto di affidamento nonché l'aver preso conoscenza della conformazione e dello stato dei luoghi interessati.

Non risulta necessario il rilascio dell'attestato di presa visione dei luoghi da parte della stazione appaltante, in quanto il concorrente dovrà autocertificare nell'istanza di partecipazione, pena l'esclusione dalla procedura di gara, l'avvenuto svolgimento del sopralluogo ed il soggetto che lo ha effettuato.

Esclusivamente per quanto attiene al sopralluogo obbligatorio, eventuali informazioni possono essere richieste al numero telefonico 0861.918321 o tramite mail da inviare a: affarigenerali@comunecivitelladeltronto.it o segreteria@pec.comunecivitelladeltronto.it

ARTICOLO 6 –REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE..

Gli operatori economici ammessi a partecipare alla presente procedura sono quelli indicati art.65 del Codice purché in possesso dei requisiti (generali e speciali) previsti dagli artt. 94 e seguenti dello stesso e dal presente bando.

Possano partecipare:

- a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
- b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a a norma della Legge n.422/1909 e del D.Lgs. del Capo provvisorio dello Stato n.1577/1947 e loro ss.mm.ii.;
- c) i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 e ss.mm.ii.;
- d) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'art.2615-ter c.c., tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro; i consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa;
- e) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti o costituendi dai soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti; i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art.2602 c.c., costituiti o costituendi tra i soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'art.2615-ter c.c.;
- f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'art.3, comma 4-ter, del D.L. 10 febbraio 2009, n.5, convertito, con modificazioni, dalla Legge n.33/2009 e ss.mm.ii.;
- g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del D.Lgs. n.240/1991 e ss.mm.ii.;

È consentita la partecipazione anche ad associazioni, fondazioni, enti del terzo settore in genere, anche senza scopo di lucro, che perseguono finalità turistico – ricreative (somministrazione di alimenti e bevande, intrattenimento, etc.), avvalendosi delle figure professionali previste.

I partecipanti, anche a mezzo di preposti, devono essere in possesso dei requisiti richiesti alla data di presentazione della candidatura e devono perdurare, anche se variati, per tutta la durata della concessione. Tali requisiti, inoltre, devono essere espressamente dichiarati nell'istanza (N.B.: il preposto viene nominato dal titolare di una ditta individuale o dal legale rappresentante di una società se questi ultimi non sono in possesso dei requisiti professionali previsti dalla legge per la vendita e la somministrazione di alimenti e bevande)

ARTICOLO 7 – REQUISITI DI ORDINE GENERALE.

Non è ammessa la partecipazione alla presente procedura dei concorrenti per i quali sussistano:

- a) Le cause di esclusione automatica di cui all'art. 94 del Codice;
- b) Le cause di esclusione di esclusione non automatica di cui all'art. 95 del Codice.

Al ricorrere delle ipotesi di cui sopra la Stazione Appaltante si riserva di adottare i conseguenti provvedimenti espulsivi ai sensi degli articoli 96 e 98 del Codice.

Per i raggruppamenti si applica altresì l'articolo 97 del Codice.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001 e che abbiano situazioni debitorie o morosità in corso nei confronti del Comune di Civitella del Tronto.

In caso di operatori economici plurisoggettivi:

- a) partecipazione da parte di Consorzi stabili (costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro): i requisiti generali di cui agli articoli 94 e 95 sono posseduti sia dalle consorziate esecutrici che dalle consorziate che prestano i requisiti (art.67 comma 3 del Codice);partecipazione di Raggruppamenti temporanei o di Consorzi ordinari di operatori economici: tutti i partecipanti al raggruppamento e al consorzio ordinario possiedono i requisiti generali di cui agli articoli 94 e 95 (art.68, comma 13, del Codice).

L'Operatore Economico dovrà, altresì, essere in regola con l'assolvimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali;

La Stazione Appaltante si riserva il diritto di valutare la sussistenza di situazioni distorsive della concorrenza derivanti dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto che non possa essere risolta con misure meno intrusive (cfr. art.95, comma 1, del Codice).

ARTICOLO 8 REQUISITI DI ORDINE SPECIALE.

L'Operatore Economico dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti attinenti all'oggetto della concessione:

- a) requisiti di onorabilità per l'esercizio di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'art.71 del D.Lgs. n.59/2010 e *ss.mm.ii.* (vedasi modello D-1 SUAPE);
- b) requisiti professionali per l'esercizio di attività di commercio alimentare e somministrazione di alimenti e bevande di cui all'art.71 del D.Lgs. n.59/2010 e *ss.mm.ii.* (vedasi modello D-2 SUAPE);
- c) requisiti per l'esercizio delle attività disciplinate dal TULPS approvato con R.D. n.773/1931 e *ss.mm.ii.*;
- d) iscrizione nei registri della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura con oggetto sociale o codice ATECO, anche non prevalente, coerente con le attività da svolgersi.
- e) requisiti professionali, anche a mezzo di preposti, se ed ove necessari in conseguenza dell'offerta tecnica presentata;
- f) (per le imprese/ditte individuali di nuova costituzione) iscrizione partita IVA con oggetto sociale o codice ATECO, anche non prevalente, coerente con le attività da svolgersi - in tale ultimo caso entro 30 (trenta) giorni dall'eventuale aggiudicazione dovrà essere presentata la relativa visura camerale di iscrizione nei registri della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura con oggetto sociale o codice ATECO, anche non prevalente, coerente con le attività da svolgersi

ARTICOLO 9 –AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale e/o per migliorare la propria offerta.

Nella dichiarazione di avvalimento, le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario metterà a disposizione del concorrente, indicando se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codicemedesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti di ordine generale previsti dall'articolo 7 e indicare i requisiti di ordine speciale e/o migliorativi della propria offerta mediante apposita dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000;
- b) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata della concessione, le risorse oggetto di avvalimento.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento firmato dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti/ risorse messe a disposizione dall'ausiliario.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro i giorni stabiliti dalla stazione appaltante e decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

ARTICOLO 10 – PROPRIETA' DELLE STRUTTURE.

Tutte le strutture dovranno essere realizzate a cura e spese del concessionario, eventualmente conformi alle migliori presentate nell'offerta tecnica presentata, previa acquisizione dei titoli abilitativi necessari.

In ogni caso nulla sarà dovuto a nessun titolo al concessionario in ordine alle migliori strutturali eventualmente apportate a quanto oggetto di concessione durante il periodo di concessione stessa.

ARTICOLO 11 –COPERTURE ASSICURATIVE.

L'aggiudicatario, ai fini della stipula del contratto, dovrà:

- a) costituire e consegnare in copia al Comune, prima della stipula del contratto o dell'eventuale consegna sotto le riserve di legge, una o più polizze di assicurazione a copertura dei rischi di responsabilità civile verso terzi o cose di terzi, intendendosi per tali anche l'Amministrazione Comunale ed il personale ed o collaboratori della stessa, a qualunque titolo derivanti dalla fruizione dell'area concessa e delle strutture ivi installata, con massimale 1.000.000,00 (unmilione/00) per danni alle persone ed euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) per danni a cose.

Tutte le garanzie e le coperture assicurative previste e prescritte nel presente bando dovranno essere mantenute valide ed efficaci per tutta la durata della concessione, pena la risoluzione del contratto.

ARTICOLO 12 – CAUZIONE PROVVISORIA.

Ai sensi dell'art. 53 del Codice, per la partecipazione alla presente procedura ad evidenza pubblica non è prevista la garanzia provvisoria di cui all'art. n.106.

ARTICOLO 13 – ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA.

Ai sensi dell'art. n.108 del Codice, l'Amministrazione Comunale, per la valutazione delle offerte, avrà a disposizione fino a 100 punti, ripartiti secondo la griglia di seguito riportata:

A) VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA – Punteggio massimo 100 punti.

N°	Criterio di valutazione	Sub criterio		Punteggio massimo
A	Estensione del PERIODO di apertura al pubblico oltre quello richiesto dal bando	a.1	0,50 punti per ogni giorno di apertura aggiuntivo oltre il periodo minimo richiesto dal bando, purché ricompreso tra il 1 maggio e il 31 ottobre → max 20 punti	20
B	Implementazione punti di raccolta differenziata e adozione di strumenti per migliorare la raccolta differenziata dei rifiuti su tutta l'area pubblica	b.1	10 punti per ogni punto di raccolta ulteriore max 30 punti	30
C	Proposta migliorativa aventi ad oggetto l'utilizzo e la gestione dell'area volta a migliorare la diversificazione dell'offerta in termini di arredi, attività ricreative e di valorizzazione del patrimonio, altro			50
PUNTEGGIO MASSIMO				100

Ogni commissario assegnerà discrezionalmente un coefficiente ad ogni criterio tenendo conto del livello di qualità e definizione degli elementi forniti per ciascun aspetto oggetto di valutazione secondo il seguente schema:

Giudizio	Punteggio
Ottimo	1,00
Buono	0,75
Sufficiente	0,50
Appena sufficiente	0,25
Non sufficiente	0

Al termine della procedura di valutazione si procederà ad attribuire il punteggio complessivo dell'offerta tecnica per ciascun candidato attraverso il seguente calcolo:

- 1) attribuzione di un coefficiente medio per ciascun *sub*-criterio attraverso il calcolo della media dei coefficienti attribuiti dai diversi commissari (con approssimazione alla seconda cifra decimale);
- 2) attribuzione del punteggio pesato per ogni *sub*-criterio attraverso il prodotto tra la media coefficienti e punteggio massimo attribuibile sopra riportato;
- 3) attribuzione di un punteggio complessivo attraverso la somma dei punteggi pesati di ogni *sub*-criterio.

Se nessun concorrente ottiene il punteggio massimo previsto dell'offerta tecnica, sarà effettuata la

riparametrazione dei punteggi, assegnando il punteggio massimo pari a 100 (cento) punti all'offerta che ha ottenuto il maggior punteggio complessivo ed un punteggio proporzionalmente decrescente alle altre offerte secondo la seguente formula:

$$\frac{\text{Votazione complessiva offerta tecnica attribuito al concorrente valutato}}{\text{tecnicamente Votazione complessiva offerta tecnica attribuito più elevato}} \times 100 = \text{punteggio da attribuire all'offerta}$$

ARTICOLO 14 – SEGGIO DI GARA, COMMISSIONE GIUDICATRICE E REDAZIONE DELLA GRADUATORIA CONCORSUALE

La gara avrà inizio in seduta pubblica presso la sede municipale del Comune di Civitella del Tronto. Nella prima seduta, il seggio di gara, costituito dal solo Responsabile del Procedimento coadiuvato da un dipendente del Comune di Civitella del Tronto appartenente alla Categoria giuridica non inferiore alla "B" con funzioni di verbalizzazione, procederà all'apertura delle domande pervenute nei termini stabiliti ed all'esame della documentazione amministrativa. Qualora necessario, verranno attivate le procedure di Soccorso istruttorio.

Per la valutazione delle offerte verrà nominata una commissione di valutazione secondo quanto disposto dall'art. 93 del Codice che procederà ad attribuire a ciascuna offerta presentata i punteggi secondo i parametri riportati all'Art.13 del presente bando.

La predetta commissione sarà coadiuvata da un segretario verbalizzante. Tale ruolo potrà essere svolto anche da un membro della commissione.

In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. e del vigente codice di comportamento. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche dei concorrenti. Le varie fasi della procedura saranno visualizzabili nel pieno rispetto della normativa vigente in materia.

Le sedute possono essere sospese se i lavori non possono proseguire utilmente per l'elevato numero degli operatori economici o per cause di forza maggiore.

Tale seduta, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati attraverso pubblico avviso.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, se ritenuta valida.

Per contro, l'Ente si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione in caso di sopravvenute ragioni di interesse pubblico.

ARTICOLO 15 – PROCEDURA DI GARA.

I soggetti interessati, a pena esclusione, dovranno far pervenire al Comune di Civitella del Tronto, nelle modalità e tempi stabiliti nell'art. 15 del presente bando, la documentazione qui di seguito elencata. Si specifica che la domanda, e tutti i documenti allegati, dovranno essere sottoscritti dal legale rappresentante o da altro soggetto munito di poteri di rappresentanza (da dimostrare allegando idonea documentazione) del concorrente.

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: Il criterio di aggiudicazione è costituito dall'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 108 del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. individuata sulla base del miglior rapporto qualità con attribuzione all'offerta tecnico – qualitativa di un peso pari al **100%**.

BUSTA 1 – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.

Il seggio di gara, nella prima seduta, procederà a controllare la tempestiva presentazione delle domande e la correttezza e la completezza della documentazione presentata. In caso di violazione delle disposizioni di gara, ne propone l'esclusione.

Qualora ne ricorrano i presupposti e le condizioni, il seggio di gara provvederà ad attivare le procedure di soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 101 del Codice con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica ed all'offerta tecnica.

Infine, terminate le operazioni di apertura e verifica della documentazione amministrativa, il seggio di gara provvederà all'apertura della "BUSTA 2 – OFFERTA TECNICA" al fine di verificare la mera completezza e correttezza formale dei documenti ivi contenuti.

Si redigerà apposito verbale relativo alle attività svolte.

Il concedente procederà ad adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di comunicazione.

La BUSTA 1 Dovrà contenere, **a pena d'esclusione**, la seguente documentazione debitamente compilata per l'ammissione alla gara, sottoscritta dagli interessati e corredata dalla copia di un documento di riconoscimento del/dei dichiarante/i, in corso di validità:

- a) Allegato 1- Modello A Istanza di partecipazione;
- b) Copia del certificato d'iscrizione alla C.C.I.A.A. con oggetto sociale o codice ATECO, anche non prevalente, coerente con le attività da svolgersi oppure (per le imprese/ditte individuali di nuova costituzione) copia del certificato d'iscrizione partita IVA con oggetto sociale o codice ATECO, anche non prevalente, coerente con le attività da svolgersi, ovvero, per entrambe le fattispecie predette, dichiarazione sostitutiva resa nelle forme previste dalla vigente normativa nella quale vengano indicati il numero, la data di iscrizione e la tipologia dell'attività richiesta. Tale dichiarazione dovrà essere sostituita con il relativo certificato rilasciato dalla C.C.I.A.A. territorialmente competente, entro 30 (trenta) giorni dall'aggiudicazione;
- c) (EVENTUALE) Nel caso di raggruppamento, dovrà essere prodotto atto di conferimento di mandato collettivo speciale di rappresentanza in favore della persona giuridica denominata capogruppo. Tale mandato dovrà essere sostituito, entro 30 (trenta) giorni dall'aggiudicazione, con il relativo atto pubblico notarile di formalizzazione del raggruppamento temporaneo di imprese;
- d) (EVENTUALE) Nel caso di associazioni, fondazioni, enti del terzo settore in genere, anche senza scopo di lucro che perseguano finalità assimilabili a finalità turistico - ricreative (somministrazione di alimenti e bevande, intrattenimento, etc.), copia dell'atto costitutivo e dello statuto.

BUSTA 2 – OFFERTA TECNICA.

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa da parte del seggio di gara, la commissione giudicatrice procederà in una o più sedute riservate alla valutazione e assegnazione dei relativi punteggi relativamente alla "BUSTA 2 – OFFERTA TECNICA"

La Busta 2 dovrà contenere, **a pena d'esclusione**, la seguente documentazione per l'ammissione alla gara, sottoscritta dagli interessati e corredata dalla copia di un documento di riconoscimento del/dei dichiarante/i, in corso di validità:

- a) Allegato 2 - Modello B – Offerta Tecnica (proposta gestionale):

Relazione descrittiva in carta libera, non superiore a 10 facciate, scritta con carattere Times news Roman n. 11, interlinea 1,5, contenente il progetto gestionale relativamente alle aree oggetto di concessione e le proposte migliorative che si intendono apportare.

L'Allegato 2 - Modello B – Offerta Tecnica (proposta gestionale) deve indicare in maniera chiara e

analitica i servizi offerti dai soggetti interessati.

ARTICOLO 16 – SOCCORSO ISTRUTTORIO.

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'aver assolto agli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte;

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine di **5 (cinque) giorni** affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Un termine più lungo può essere previsto sulla base della complessità delle integrazioni.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di tre giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

ARTICOLO 17 – TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE.

Le domande dovranno pervenire al Comune di Civitella del Tronto entro le ore 10:00 del 20/06/2025 all'indirizzo – Via Sandro Pertini n.6 CAP 64010 – Civitella del Tronto (TE) mediante plico con le caratteristiche, il contenuto e le modalità di recapito di seguito elencate:

attraverso consegna diretta a mano presso l'Ufficio Protocollo dell'Ente nei giorni da lunedì a venerdì dalle ore 09,00 sino alle 12,00.

I concorrenti, a pena di esclusione, dovranno presentare un plico chiuso mediante nastro trasparente, controfirmato, intendendosi con tale espressione l'apposizione di timbro o firma sui lembi di chiusura, con la seguente dicitura:

“NON APRIRE - AVVISO PUBBLICO PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DI AREA COMUNALE IN LOCALITÀ RIPE DI CIVITELLA A DESTINAZIONE FOOD - SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE – GESTIONE BAGNI PUBBLICI.”

Il plico dovrà inoltre riportare l'indicazione del mittente, il relativo indirizzo, un indirizzo PEC (in assenza indirizzo mail ordinario) ed un recapito telefonico. Il recapito tempestivo rimane ad esclusivo rischio del mittente. Altre modalità di invio comportano l'esclusione della candidatura.

Il plico a pena d'esclusione deve contenere al suo interno due buste:

a) debitamente chiuse mediante nastro trasparente e controfirmate sui lembi così da confermare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente ed escludere così qualsiasi possibilità di manomissione del contenuto;

b) riportanti all'esterno le seguenti diciture:

BUSTA 1 – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

BUSTA 2 – OFFERTA TECNICA

ARTICOLO 18 – CELEBRAZIONE DELLA GARA

La celebrazione della gara avverrà nei locali del Comune siti in Via Sandro Pertini n.6 in data da comunicarsi con avviso pubblico sul sito istituzionale dell'Ente.

ARTICOLO 19 – CAUSE DI ESCLUSIONE.

La documentazione ricevuta oltre i termini e le modalità indicati all'art.15 sarà considerata come non pervenuta e potrà essere riconsegnata al mittente previa richiesta scritta.

Saranno altresì considerate causa di esclusione l'incompletezza o mancanza della documentazione e delle dichiarazioni richieste per la partecipazione al presente bando espresse in narrativa.

ARTICOLO 20 – AGGIUDICAZIONE DELLA CONCESSIONE E STIPULA DEL CONTRATTO.

All'esito delle operazioni di cui sopra, il Responsabile del Procedimento formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio così come calcolato ai sensi dell'articolo 13 del presente Bando, trasmettendo al Responsabile del Servizio tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la concedente dichiarerà la decadenza dell'aggiudicazione. L'ente concedente aggiudicherà, quindi, al secondo in graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati e quindi a seguire.

Il Responsabile del Servizio approverà la graduatoria definitiva e la stessa verrà pubblicata nelle modalità ed ai sensi di legge all'albo online del Comune di Civitella del Tronto.

La stipulazione del contratto è effettuata a norma dell'art.18 del Codice.

Sono a totale carico dell'appaltatore le spese contrattuali, le spese di bollo, nonché ogni altro onere fiscale presente e futuro che per legge sia inderogabilmente posto a carico dell'appaltatore.

Il concessionario dichiara di avere preso visione dei luoghi e dell'area oggetto della concessione, di accettare, senza riserva alcuna, tutte le condizioni espresse nel presente bando nonché nelle norme da esso richiamate.

In caso di inadempienza degli obblighi derivanti dalla concessione, da norme di legge o di regolamento, l'Amministrazione concedente dichiarerà la decadenza del concessionario e l'area verrà assegnata al concorrente che segue in graduatoria.

Il Comune di Civitella del Tronto, successivamente alla stipula del contratto, od alla eventuale consegna d'urgenza, in caso di fallimento del concessionario, di liquidazione coatta e concordato preventivo (salvo il caso di concordato preventivo con continuità aziendale cui all'art.186-bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n.267 e *ss.mm.ii.*) ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del concessionario, o di decadenza o revoca della concessione anche ai sensi dell'art.88, comma 4-*ter*, del D.Lgs. n.159/2011 e *ss.mm.ii.*, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento della concessione.

L'affidamento avviene alle condizioni proposte in sede in offerta.

ARTICOLO 21 – AFFIDAMENTO ANTICIPATA SOTTO RISERVA DI LEGGE.

Il Responsabile del Servizio, valutate le esigenze contingenti, accertato che la ditta aggiudicataria abbia provveduto ad acquisire le polizze assicurative sulla responsabilità civile e a trasmettere la necessaria polizza fideiussoria (o cauzione) a favore del Comune di Civitella del Tronto, nonché verificato il possesso di tutti i requisiti necessari per dare avvio all'iter di acquisizione dei titoli (nel caso sia necessario) o all'avvio dell'attività stessa (nel caso abbia già acquisito i titoli necessari) può consegnare all'affidatario, sotto riserva di legge, qualora questi ne faccia richiesta, in anticipo rispetto alla stipula del contratto.

Tale affidamento anticipato dovrà essere formalizzato con apposito verbale in cui:

- l'aggiudicatario accetti espressamente la consegna sotto riserva di legge, senza sollevare riserve o eccezioni di sorta;
- sia stabilito che la riserva di legge dovrà intendersi sciolta solo dopo il perfezionamento degli atti di approvazione del contratto;
- l'affidatario dichiari, altresì di essere pienamente edotto che i pagamenti da esso dovuti dovranno essere effettuati a partire dalla data consegna.

ARTICOLO 22 – ACCESSO AGLI ATTI.

L'accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi (Legge n. 241/1990 e *ss.mm.ii.*) mediante apposita istanza da inoltrare all'indirizzo PEC : segreteria@pec.comunecivitelladeltronto.it.

ARTICOLO 23 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss. mm. e ii., del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione.

In particolare si forniscono le seguenti informazioni relative al trattamento dei dati personali:

- a) **TITOLARE DEL TRATTAMENTO:** Il titolare del trattamento è il “COMUNE DI CIVITELLA DEL TRONTO” con sede in Via Sandro Pertini n.6 CAP 64010 – Civitella del Tronto (TE) –P.Iva: 0467160677 in nome del suo legale rappresentante Avv. Cristina Di Pietro in qualità di Sindaco pro tempore;
- b) **FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO:** Il trattamento dei dati forniti è svolto sia in forma automatizzata sia in forma manuale nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del G.D.P.R. 2016/679, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dall’art 29 del G.D.P.R. 2016/679. Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 del G.D.P.R. 2016/679, previo il Suo consenso libero ed esplicito espresso nell’allegato alla presente informativa, i suoi dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati e comunque non oltre i termini stabiliti dalle normative fiscali, normative del lavoro e previdenziali e dal codice civile in materia e per ulteriori dieci anni.
- c) **DIRITTI DELL’INTERESSATO:** In relazione ai dati oggetto del trattamento di cui alla presente informativa all’interessato è riconosciuto in qualsiasi momento il diritto di:
 - Accesso (art. 15 Regolamento UE n. 2016/679);
 - Rettifica (art. 16 Regolamento UE n. 2016/679);
 - Cancellazione (art. 17 Regolamento UE n. 2016/679);
 - Limitazione (art. 18 Regolamento UE n. 2016/679);
 - Portabilità, intesa come diritto ad ottenere dal titolare del trattamento i dati in un formato strutturato di uso comune e leggibile da dispositivo automatico per trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti (art. 20 Regolamento UE n. 2016/679);
 - Opposizione al trattamento (art. 21 Regolamento UE n. 2016/679);
 - Revoca del consenso al trattamento, senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul consenso acquisito prima della revoca (art. 7, par. 3 Regolamento UE n. 2016/679);
 - Proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali (art. 51 Regolamento UE n. 2016/679).
- d) **RECLAMO:** l’interessato ha diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali, con sede in piazza di Montecitorio, 121 - 00186 Roma - tel. (+39)06 696771 - fax (+39)06 69677 3785 - PEC protocollo@pec.gpdp.it - Ufficio Relazioni con il Pubblico urp@gpdp.it.

ARTICOLO 24 – INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ.

Il presente bando è pubblicato sul sito Web istituzionale nella sezione Amministrazione trasparente

Il Comune di Civitella del Tronto assolve a tutti gli obblighi di legge in materia di informazione e pubblicità connessi alle diverse fasi della procedura di cui al presente Avviso mediante pubblicazione di atti, comunicazioni e informazioni nella sezione dedicata del sito.

ARTICOLO 25 – RINVII.

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato si rinvia a quanto espressamente previsto dal Codice Civile, dalle norme e regolamenti comunitari, nazionali e regionali vigenti in materia. Si applicano inoltre le leggi e i regolamenti che potessero venire emanati nel corso del contratto, comunque attinenti alla gestione oggetto della presente gara. Nessun eventuale accordo verbale, che comporti aggiunte o modifiche al contenuto del contratto, potrà avere efficacia, se non tradotto per iscritto e nelle forme amministrative previste.

ARTICOLO 26 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990, il Responsabile del Procedimento è il Dr. Giovanni Angelozzi.

Civitella del Tronto, 3 Giugno 2025.

- 1) Allegato 1 - Modello A – Istanza di partecipazione;
- 2) Allegato 2 - Modello B – Offerta tecnica;